

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza camera
di consiglio
del 29/04/2015Registro generale
n. 34443/2014

Sentenza n. 1248/2015

Composta dai Consiglieri:

Dott. Maria Cristina Siotto	Presidente
Dott. Maria Stefania Di Tomassi	
Dott. Giuseppe Locatelli	
Dott. Monica Boni	
Dott. Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1)

Avverso il decreto n. 2120/2014 emesso il 12/05/2014 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 12/05/2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da _____ avverso il diniego della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Torino.

Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che la mancata conversione in legge del d.l. n. 146 del 2013, comportava l'esclusione della maggiorazione della quota di liberazione anticipata speciale, prevista fino a settantacinque giorni, nei confronti dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 *bis* Ord. Pen.

2. Avverso tale decreto A _____ ricorreva per cassazione, eccependo due motivi di ricorso.

Quale primo motivo di ricorso, si eccepeva la violazione degli artt. 54 Ord. Pen. e 4 del d.l. n. 146 del 2013, conseguente all'errata interpretazione delle norme applicabili ai procedimenti pendenti alla data della decisione, conformemente ai principi che regolano la successione di leggi nel tempo, che imponevano di prendere in considerazione la soluzione più favorevole per il condannato.

Quale secondo motivo di ricorso, si eccepeva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 146 del 2013, nella parte in cui escludeva, nella sua nuova formulazione, il riconoscimento della liberazione anticipata speciale per tutti i detenuti condannati per reati previsti dall'art. 4 *bis* Ord. Pen., per contrasto con gli artt. 3, 27, comma 3, 117 Cost., 3 CEDU.

Queste ragioni imponevano l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, nel caso di specie, non poteva adottare il provvedimento previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Infatti, la dichiarazione di inammissibilità *de plano*, disciplinata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è ammessa soltanto in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le quali è legittima l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.

Deve, in proposito, rilevarsi che questa Sezione ha già avuto occasione di affermare il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al *genus* dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza» (cfr. Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, dep. 19/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).


2. Tali considerazioni processuali impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perché decida sul reclamo proposto nell'interesse di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2015.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

